

20) ALTRO D. L. SULLO "STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO"

Roma (Migranti-press) – Il Decreto Legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il medesimo giorno del precedente, anche questo per recepire una Direttiva U.E. del 2003. Si può anche dire che c'è una interconnessione tra i due decreti, dato che i membri della famiglia ricongiunta seguono lo status di chi fa il richiamo dall'Italia; pertanto se il suo status è di lungo richiedente, titolare quindi di una carta di soggiorno, lo saranno anche i suoi familiari ricongiunti.

Secondo il decreto i cittadini stranieri otterranno lo status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, come era disposto dalla Turco-Napolitano e contro i 6 anni previsti dalle modifiche successive. Il cittadino dovrà anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all'importo di un assegno sociale annuo.

Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato solo per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosità per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi. Il "lungo soggiornante" potrà entrare in Italia senza visto, pur provenendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al non cittadino.

Fonte: migranti press 2

11/01/2007